

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2372

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASTELLI, LEONI ORSENIGO, ALDA GRASSI, FLEGO, MAGISTRONI, ANTONIO MAGRI, MAURIZIO BALOCCHI, LATRONICO, PIVETTI, FRONTINI, POLLI, AIMONE PRINA, BERTOTTI, GIANMARCO MANCINI, PADOVAN, ORESTE ROSSI, ARRIGHINI, CONCA, MATTEJA, MARONI, BONATO, TERZI, NEGRI

Misure urgenti in materia di occupazione
nelle province di nuova istituzione

Presentata il 10 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituzione delle nuove province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Rimini, Vibo Valentia e Prato, avvenuta con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992 dei decreti legislativi nn. 248, 249, 250, 251, 252, 253 e 254 nonché l'istituzione della nuova provincia di Verbania di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 277, sono venute a cadere, in un momento di particolare crisi occupazionale, in territori ad indirizzo economico poco differenziato di tipo industriale o turistico, o in aree caratterizzate da cronica disoccupazione, che coincidono con quelle relative alle nuove realtà sopra elencate.

L'effetto immediatamente rilevabile della situazione di crisi in tali territori consiste in una impossibilità di ricollocamento degli esuberanti di manodopera che

investono realtà produttive per lo più monotematiche.

La conseguenza è l'aggravamento della situazione economica che in un processo di avvitamento viene a coinvolgere anche il terziario e che necessita di provvedimenti atti a contenere e ad invertire la tendenza in atto.

La presente proposta di legge vuole cogliere l'opportunità, offerta dall'istituzione delle nuove province, di convogliare per la copertura dei nuovi posti d'organico i disoccupati di primo livello ed i lavoratori in mobilità o in cassa integrazione di quelle aree, sia per le qualifiche esecutive che per quelle di concetto; inoltre la copertura degli organici negli uffici delle pubbliche amministrazioni da parte dei lavoratori in mobilità consente un notevole risparmio nella corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nel triennio 1993-1995 possono essere assunti, anche in deroga ai limiti di età previsti dalla legge, nelle province costituite ai sensi dei decreti legislativi 6 marzo 1992, n. 248, n. 249, n. 250, n. 251, n. 252, n. 253, n. 254 e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 277, per la copertura degli organici nei nuovi uffici delle pubbliche amministrazioni, i lavoratori che fruiscono del trattamento di integrazione salariale straordinario ed i lavoratori che sono iscritti nelle liste di mobilità, dipendenti delle imprese aventi sede nel territorio di tali province.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano prevedendo una riserva del 70 per cento dei posti disponibili a favore dei soggetti dotati dei requisiti di cui al comma 3. Alla restante quota del 30 per cento si provvede attingendo dalle graduatorie previste dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, limitatamente agli iscritti alla prima classe del collocamento residenti nei comuni delle nuove province.

3. I lavoratori di cui al comma 1 possono accedere alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali per cui è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore.

ART. 2.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le imprese di provenienza che, entro i successivi trenta giorni, inviano alle agenzie regionali per l'impiego l'elenco dei lavoratori dichiarati disponibili.

2. Le agenzie regionali per l'impiego formano la graduatoria dei lavoratori interessati utilizzando i criteri di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, limitatamente ai lavoratori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente legge e, entro trenta giorni, trasmettono tale graduatoria alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, che, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce le equiparazioni tra le professionalità possedute da ciascun lavoratore, le qualifiche funzionali ed i profili professionali delle pubbliche amministrazioni.

ART. 3.

1. L'idoneità a svolgere le mansioni proprie di ciascun profilo professionale proposto è accertata da una o più commissioni, nominate dal Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, composte da tre funzionari di qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

2. L'accertamento di cui al comma 1 avviene mediante prova pratica o colloquio, ovvero mediante prova pratica e colloquio; il colloquio è comunque obbligatorio per i profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio pari al diploma di scuola media superiore.

3. Il Ministro per la funzione pubblica dispone l'assegnazione del personale dichiarato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria, in relazione al fabbisogno organico dei nuovi uffici delle pubbliche amministrazioni situati nelle province di cui al comma 1 dell'articolo 1. Entro trenta giorni, le amministrazioni interessate provvedono alla nomina e dispongono l'immediata chiamata in servizio di tale personale.

ART. 4.

1. Il trattamento economico spettante ai lavoratori di cui all'articolo 1 è pari a quello iniziale delle qualifiche iniziali di inquadramento.

2. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

ART. 5.

1. Le assunzioni disposte ai sensi della presente legge sono limitate fino alla totale copertura dell'organico degli uffici delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1.

ART. 6.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico degli enti e delle amministrazioni interessati.